

Interrogazione n. 1549

presentata in data 18 aprile 2025

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mangialardi, Minardi, Vitri

Risarcimento danni da fauna selvatica

a risposta scritta

La Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 prevede, all'articolo 19 comma 7 bis, che la Giunta regionale adotti il Regolamento recante i criteri e le modalità per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché alla prevenzione dei medesimi danni;

con Delibera di Giunta regionale n. 92 del 03 febbraio 2025 la Giunta regionale ha approvato il suddetto Regolamento regionale;

l'articolo 2 del Regolamento stabilisce che gli Ambiti Territoriali di Caccia effettuino l'accertamento e la quantificazione dei danni, sulla base degli esiti dei sopralluoghi effettuati da Tecnici incaricati e del "Manuale delle procedure per il risarcimento dei danni da fauna selvatica", contenente le procedure amministrative informatizzate, nonché l'indicazione delle tecniche di prevenzione specifiche da adottare per le diverse colture;

visto che

a seguito della pubblicazione del Regolamento si sono verificate le proteste di alcuni operatori del settore agricolo, riportate anche dagli organi di stampa, che lamentano danni ai raccolti dei prodotti agricoli a causa dalla cattiva di tutela e gestione della fauna selvatica regionale;

molti imprenditori agricoli lamentano inoltre il ritardo nella liquidazione dei risarcimenti da parte della Regione;

rilevato che

le lamentele riguardano in particolare le eccezioni previste dal Regolamento riguardo alla tipologia di danni che vanno risarciti, la possibilità di concedere al privato in comodato d'uso il materiale di prevenzione, la richiesta di nesso di causalità tra evento e danno da risarcire, la quantificazione del risarcimento come ristoro completo del nocumento subito;

uno dei problemi più sentiti è quello che riguarda il fatto che i danni, in base al Regolamento, non verranno pagati se non verranno installate le recinzioni elettrificate, recinzioni che dovranno essere installate e mantenute a carico degli agricoltori;

dato atto che

le segnalazioni dei danni vanno effettuate, come stabilisce il Regolamento, tramite SIAR - Sistema Informativo Agricoltura Regionale, cosa che implica necessariamente il fatto di doversi rivolgere ad un tecnico qualificato e quindi comporta un esborso di denaro;

i sottoscritti Consiglieri regionali

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

se intendano accogliere le osservazioni avanzate dagli operatori del settore e dagli imprenditori agricoli, modificando il Regolamento approvato con DGR n. 92 del 3 febbraio 2025;

se intendano in particolare modificare il Regolamento o quantomeno fornire chiarimenti riguardo alla recinzione elettrificata e su come sia possibile recintare tutti i campi coltivati;

se sia possibile per la regione acquistare con fondi pubblici beni o attrezzature per poi concederle in comodato d'uso;

se intendano tornare alla modalità di segnalazione dei danni tramite PEC, invece che tramite SIAR, in maniera da far risparmiare al danneggiato i soldi per il compenso del tecnico che provvede all'inserimento della domanda.